La disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale si applica alle categorie di imprese di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (PMI), nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, in attuazione della previsione di cui all'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 35/2012, come meglio esplicitato dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 49801 del 07/11/2013.
Pertanto l'ambito di applicazione dell'A.U.A. riguarda:

- gli IMPIANTI gestiti dalle categorie di imprese rientranti nella fattispecie delle cosiddette Piccole e Medie Imprese (PMI), così come individuate dall'art. 2 del DM 18 aprile 2005
- le GRANDI IMPRESE svolgenti attività di produzione di beni e/o servizi non ricadenti nell'ambito di applicazione della Autorizzazione Integrata Ambientale.
- Le attività gestite da imprese/società che necessitano di uno o più dei titoli autorizzativi ambientali richiamati sopra alle lettere a), b), c), d), e), f), e g), non rientranti in altri procedimenti unici previsti dalla normativa.

A titolo indicativo e non esaustivo NON sono soggetti ad AUA:

- Tutti gli impianti che NON sono gestiti da una PMI e/o impianti sottoposti a regime dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- tutti i soggetti pubblici o privati operanti in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico, nonché soggetti non rientranti nella natura giuridica di impresa, i quali vengono esclusi dall'ambito di applicazione dell'AUA ai sensi del combinato disposto del DPR 59/2013 e del DPR 160/2010 che disciplina le competenze dei SUAP; ne consegue che vengono escluse dal regime AUA, a titolo di esempio, ACEA, AMA, ENEA, CNR, condomini, super condomini, privati cittadini, CONSORZI (in quanto non rientranti nella fattispecie delle imprese), enti pubblici, ospedali pubblici, tutte le grandi imprese che erogano servizi pubblici in concessione, ecc. anche se sono soggetti ad uno o più dei titoli di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013.
- gli impianti che necessitano di titoli diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013; ad esempio non sono soggetti ad AUA le comunicazione di attività a inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui all'art. 272 c. 1 del D.Lgs. n. 152/06, ecc.
- gli impianti soggetti ad altri procedimenti autorizzativi unici come quelli previsti, a titolo esemplificativo, dalle seguenti normative:
  - art. 208 del D.Lgs 152/2006 (Nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti);
  - art. 242 del D.lgs 152/2006 (Interventi di bonifica di siti inquinati);

- art. 12 del D.Lgs 387/03 (realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili);
- art. 11 comma 7 ed 8 del D.Lgs 115/08 (impianti di cogenerazione);
- art. 8 del D.Lgs 20/2007 (costruzione ed esercizio degli impianti di cogenerazione).